

REGOLAMENTAZIONE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

Art. 1 OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni - d'ora in avanti incarichi - secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e ss., del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 3, comma 56 della legge n. 244/2007 e s.m.i.
2. Le presenti disposizioni regolamentari quindi non si applicano:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
 - c) agli incarichi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - d) a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
 - e) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - f) agli incarichi relativi ad attività di formazione ed aggiornamento professionale delle risorse umane conferiti ad esperti esterni;
 - g) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
 - h) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - i) agli incarichi ad esperti del sindaco conferiti sulla base dell'art. 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni che seguono:
 - I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
 - I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
 - gli "incarichi di collaborazione" sono identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co), dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti.

- gli “incarichi di studio” sono identificabili nello svolgimento di un’attività di studio o di soluzione di questioni nell’interesse dell’Amministrazione, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenenti le soluzioni proposte, che diverrà propria dell’Amministrazione e sarà da questa utilizzata, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- gli “incarichi di ricerca” riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
- gli “incarichi di consulenza” sono identificabili con prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche e/o su una o più specifiche questioni proposte dall’ente.
- la “banca dati” è un insieme di elenchi ove, per ciascun tipo di professionalità, sono indicati gli elementi identificativi sia oggettivi che soggettivi dei professionisti interessati dal presente regolamento.

Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego utilizza prioritariamente e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. Al fine di un’effettiva e ottimale valorizzazione delle risorse professionali interne all’Ente, l’Amministrazione promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i diversi settori, per favorire l’apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri funzionari, ancorché appartenenti a settori diversi.
3. Il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Comunale assicurano il coordinamento fra i settori per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, convocando, se necessario, la conferenza dei responsabili di settore.

Art. 4 CONFERIBILITA’ DEGLI INCARICHI ESTERNI E LIMITI DI SPESA

1. Il Comune, in deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico-professionali interne enucleato nell’articolo precedente, può affidare incarichi a soggetti esterni nei seguenti casi:
 - a) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente;
 - b) insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;
 - c) pur in presenza di figure professionali analoghe, impossibilità di espletamento dell’incarico da parte del personale dipendente per l’elevato contenuto professionale richiesto in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano oggetti e materie di particolare complessità e specificità;
 - e) necessità di utilizzare l’apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate.
2. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze temporanee e non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell’Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale e specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’Ente e di agire in nome e per conto dell’Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
3. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei Settori che possono ricorrervi nell’ambito dei compiti istituzionali dell’Ente o della programmazione approvata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267,

oltre che nell'ambito di una reale ed indifferibile necessità dell'amministrazione e con i limiti posti dal bilancio di previsione.

4. La spesa per il conferimento degli incarichi è fissata ogni anno in sede di bilancio di previsione.

Art. 5 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'affidamento dell'incarico viene disposto con apposito provvedimento del Responsabile di Settore, la cui motivazione comprende il richiamo alle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 4 in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve essere attestata l'impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo riferimento, per esempio, ai profili professionali dichiarati e coperti nella dotazione organica, a una ricerca interna alla struttura organizzativa;
- f) l'individuazione delle professionalità sarà certificata dal dirigente dell'ufficio competente, con l'indicazione del contenuto della prestazione, dei requisiti professionali, dell'oggetto, del tempo e del compenso;
- g) la scelta sarà preceduta dalla valutazione della qualificazione professionale, dalle esperienze già maturate nel settore, dalla conoscenza del contesto e delle normative di riferimento.

2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono individuati dalla Giunta attraverso indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni o consulenze di cui al presente regolamento.

Art. 6 REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I contratti di incarico vengono stipulati con persone in possesso di adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I candidati dovranno essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di un'adeguata esperienza lavorativa.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore

3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

- a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
- b) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- c) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
- d) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- e) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;

- f) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
- g) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione d'attività o di concordato preventivo.

Art. 7 PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di curricula professionali e dell'offerta economica. Ove ritenuto opportuno, può essere effettuato un colloquio. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
 - b) procedura negoziata fra almeno tre candidati.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati con eventuale pesatura (curriculum e offerta economica a cui può aggiungersi il colloquio);
 - e) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - f) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Nel caso di procedura negoziata - nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento - i candidati possono essere scelti fra persone inserite in appositi albi professionali o nella banca dati precedentemente predisposta dall'Amministrazione attraverso appositi avvisi e periodicamente aggiornata.
5. Il Responsabile di Settore procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche, e gli esiti del colloquio.

Art. 8 CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli che precedono, il Responsabile di Settore può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) sia andata deserta la selezione;
 - b) si sia verificata una particolare urgenza, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile l'effettuazione di alcun tipo di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera od alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

Art. 9 FORMAZIONE DELLA BANCA DATI

1. L'Ente predispose con proprio atto un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco professionale, suddiviso per categorie professionali, indicando i tempi, i presupposti, i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità per l'iscrizione.
2. L'avviso di formazione dell'elenco deve essere pubblicato nel sito Internet e nell'albo pretorio del Comune per tutto il tempo stabilito per la presentazione delle domande.
3. All'avviso deve essere allegato un modello di domanda predisposto dall'Amministrazione, mediante il quale possano essere comprovati:
 - a) la propria qualificazione professionale;

- b) l'esperienza maturata nell'ambito della propria professionalità;
 - c) il curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni.
4. Possono essere iscritti all'elenco suddetto i soggetti, singoli o associati, che avanzano domanda nei modi e nei tempi indicati dall'avviso pubblico.
5. L'elenco sarà soggetto ad aggiornamento annuale.

Art. 10 CONTRATTO DI INCARICO

1. Il Responsabile di Settore stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi e clausole essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta;
- d) la durata della prestazione od il termine finale;
- e) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- f) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l'incarico affidato;
- h) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nella convenzione dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in correlazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni. Non è consentito il pagamento anticipato neppure parziale. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto e può essere svolta, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 11 VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il Responsabile di settore verifica, con cadenza periodica, il corretto svolgimento dell'incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto (art. 1453 e ss. c.c.).

Art. 12 PROROGA DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto nel corso dello stesso anno solare. La proroga, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato, e fermo restando il compenso già pattuito, deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

Art. 13 PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Amministrazione rende noto tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicità, di volta in volta, dei provvedimenti di incarico.
2. I provvedimenti messi a disposizione sul proprio sito Web, contengono per ogni incarico i dati anagrafici dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso e gli estremi del provvedimento di conferimento.
3. Il Responsabile di Settore competente cura le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.